



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza G. Matteotti n.7

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI,
MANOMISSIONI E RIPRISTINI SU STRADE ED
AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO
COMUNALE.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.06.2020

TITOLO I - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

art. 1 – PREMESSE

Il presente atto disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi comportanti, a qualunque titolo, la manomissione di strade ed aree pubbliche sul territorio comunale

Le norme del presente atto abrogano e sostituiscono qualsiasi altra norma regolamentare previgente in materia.

art. 2 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Il richiedente l'autorizzazione allo scavo/manomissione di suolo pubblico è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni e dalle norme generali previste dal Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché dalle Leggi statali e regionali in materia.

Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di antinfortunistica sul lavoro e di sicurezza.

art. 3 - DOMANDE PER SCAVARE SULLE STRADE COMUNALI O DI USO PUBBLICO

1) Le domande per ottenere l'autorizzazione a scavare su strade comunali o di uso pubblico dovranno essere redatte su apposita modulistica predisposta ed approvata dal Servizio gestione e Pianificazione del territorio ed indirizzate al Comune ed essere presentate al Protocollo generale dell'Ente.

Nella domanda dovrà essere indicato:

- nome e cognome o ragione sociale del richiedente l'autorizzazione, data di nascita, luogo di nascita, residenza o sede della società richiedente, recapito telefonico, il Comune interessato, il nome della strada interessata ai lavori, il numero civico in prossimità del quale lo scavo/manomissione di suolo verrà effettuato, il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico della Ditta esecutrice dei lavori.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- la ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale, con causale "deposito cauzionale per taglio/manomissione di area pubblica";
- copia dell'assicurazione della ditta esecutrice di Responsabilità civile e danni verso terzi, di cui al successivo art. 5;
- i seguenti elaborati tecnici: (a) corografia in scala 1:10.000 con individuazione dell'area interessata, (b) pianta e sezioni in scala adeguata (almeno 1:100 o 1:200) dei lavori da eseguirsi, (c) documentazione fotografica dell'area. In caso di lavori di manutenzione o per la semplicità dell'opera, si può prescindere dagli elaborati di cui al punto (b), purché preventivamente concordato con il Responsabile del Servizio Gestione e Pianificazione del Territorio. In tal caso i lavori dovranno essere correttamente evidenziati nella documentazione fotografica;
- per gli scavi inerenti nuovi allacciamenti alla fognatura comunale, la Ditta richiedente dovrà allegare alla richiesta anche l'Autorizzazione all'allacciamento rilasciata dagli uffici competenti.

2) In caso di lavori urgenti (pronto intervento) per riparazioni non prorogabili, il richiedente avvertirà immediatamente l'Ufficio tecnico dell'Ente dell'inizio dei lavori, per gli eventuali atti incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Per tale procedura "di urgenza" è ammessa anche la comunicazione a mezzo fax o e-mail certificata.

Il Richiedente, in detti casi, è tenuto comunque a produrre le regolari domande corredate dalla documentazione di cui al comma (1) entro dieci giorni.

3) Prima di iniziare i lavori il Richiedente dovrà prendere opportuni accordi (minimo tre giorni prima dell'inizio dei lavori) con gli altri utenti del suolo e del sottosuolo pubblico interessato dai lavori.

4) Durante l'esecuzione del lavoro, il Responsabile del Servizio Gestione e Pianificazione del Territorio e il Responsabile del Servizio di Polizia locale sono autorizzati a dettare le ulteriori prescrizioni per la disciplina della viabilità nella zona interessata.

art. 4 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1) I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive ed i preventivi accordi con l'Ente, nonché con il personale preposto alla sorveglianza.

2) Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal Richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

I segnali e le barriere di delimitazione e protezione dovranno essere ben visibili a conveniente distanza e dovranno essere mantenuti fino alla completa ultimazione dell'intervento.

3) Qualora nel corso dei lavori vengano danneggiati impianti sotterranei di qualsiasi natura, il Richiedente provvederà a comunicare tempestivamente il fatto all'Ente titolare del servizio danneggiato, operando comunque, per quanto possibile, per il più rapido ripristino del servizio.

art. 5 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI AI LAVORI DI SCAVO/MANUMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1) L'onere di ripristinare i sedimi stradali/aree manomessi è a carico al Richiedente secondo le successive prescrizioni tecniche.

2) I tratti di aree pubbliche (strada, marciapiedi, ecc.) manomesse rimarranno in manutenzione al Richiedente per la durata di sei mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori, che dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio tecnico Comunale.

3) Il richiedente dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere rinnovando i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per l'imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere. Allo scadere dei sei mesi l'utente dovrà richiedere all'Ufficio tecnico comunale la visita di collaudo, che non potrà comunque riguardare la funzionalità degli impianti, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione prestata a garanzia della corretta esecuzione degli stessi.

4) L'autorizzazione rilasciata dovrà essere conservata ove è ubicato il cantiere di lavoro per eventuali verifiche che potranno essere effettuate durante il corso dei lavori.

5) L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi diritti di terzi.

6) Per la posa della segnaletica e l'esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessari l'istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzione del traffico dovrà essere richiesta, almeno quindici giorni prima, al Comune l'emissione della relativa ordinanza specificando il percorso alternativo e la durata dell'interruzione. Il richiedente terrà sempre sollevato il Comune interessato da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivati dai lavori o per mancata imperfetta assunzione di precauzioni necessarie per la protezione del cantiere, a persone o cose rimanendo l'unico e pieno responsabile. A tal fine, unitamente alla domanda, il Richiedente dovrà produrre copia dell'assicurazione della ditta esecutrice di Responsabilità civile e danni verso terzi.

TITOLO II - NORME SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

art. 6 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari sia l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche fissate nei successivi articoli.

art. 7 - INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

1) Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti conformemente alle seguenti prescrizioni:

a) taglio della pavimentazione esistente eseguito mediante fresa meccanica o con macchine a lama rotante, per la larghezza di scavo stabilita.

b) scavo e trasporto alle discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta; in casi particolari potrà essere reimpiegato tale materiale se ritenuto idoneo.

c) allettamento, rinfilanco e copertura delle condotte eseguito con sabbia di fiume o con bauletto di calcestruzzo cementizio; tale copertura dovrà avere uno spessore minimo di 15 cm a partire dalla generatrice superiore del tubo.

d) riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:

- per scavi di sezione fino a mq. 1,50 con "inerte naturale stabilizzato granulometricamente" (misto stabilizzato) di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte (per strati, bagnato e costipato a rifiuto) fino a 10 cm circa dal piano stradale finito;
- per scavi di sezione superiore a mq. 1,50 con materiali aridi da intasamento, stesi in opera a regola d'arte per strati di 30 cm per volta, bagnati e costipati a rifiuto, fino a 60 cm dal piano stradale finito; successiva stesa di "inerte naturale stabilizzato" per uno spessore di cm 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a 10 cm. dal piano stradale finito.

e) copertura provvisoria di "*primo tempo*" dello scavo con conglomerato bituminoso chiuso, con inerti per lo spessore di cm 10, previa mano di attacco con emulsione bituminosa. Le opere dovranno essere eseguite entro 48 ore dalla rasatura dello scavo, salvo comprovate cause di forza maggiore. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00 che sarà trattenuta sul deposito cauzionale costituito.

Dovrà inoltre essere eseguito il riporto alla quota della nuova pavimentazione di tutti i chiusini, boccaporti, botole e caditoie stradali interessati dai lavori, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali.

f) entro sei mesi dalla fine lavori, esecuzione del ripristino definitivo, mediante le seguenti opere:

- fresatura della copertura di "*primo tempo*" di cui al punto (e), mediante opportune macchine fresatrici;
- stesa di conglomerato bituminoso (Tout-venant o binder) per uno spessore di 7-8 cm;
- stesa di manto d'usura (tappetino) fino alla quota stradale circostante l'intervento, avendo cura di mantenere le quote di chiusini, boccaporti, ecc. di cui al punto precedente;
- rifacimento della segnaletica orizzontale manomessa.

2) nel caso di interventi eseguiti su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà essere posta particolare cura affinché la zona ripristinata abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.

art. 8 - INTERVENTI SU STRADE O AREE CON PAVIMENTAZIONI IN MATERIALI LAPIDEI

1) Gli interventi su aree con pavimentazioni in materiale lapideo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) disfacimento delle pavimentazioni lapidee per una larghezza superiore di cm 30/50 per parte rispetto alla larghezza di scavo stabilita.

Nel caso di masselli o lastre di granito, gli elementi rimossi dovranno essere progressivamente accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto in custodia a carico del Richiedente, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del Richiedente.

b) demolizione con martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo cementizio e trasporto alle discariche autorizzate del materiale demolito.

c) scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.

d) allettamento, rinfiacco e copertura delle condotte eseguito con sabbia di fiume o con bauletto di calcestruzzo cementizio; tale copertura dovrà avere uno spessore minimo di 15 cm a partire dalla generatrice superiore del tubo.

e) riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:

- per scavi di sezione fino a mq 1,50 con "misto cementato" steso in opera a regola d'arte, ben costipato, fino alla quota necessaria;
- per scavi di sezione superiore a mq 1,50, con materiali aridi da intasamento stesi in opera a regola d'arte per strati di 30 cm per volta, bagnati e costipati a rifiuto, fino a 50 cm dal piano stradale finito; successiva stesa di "misto cementato" fino alla quota necessaria.

f) riposizionamento, a regola d'arte dei materiali lapidei precedentemente accatastati, ovvero posa di nuovo materiale in tutto conforme a quello esistente.

Dovrà inoltre essere eseguito il riporto alla quota della nuova pavimentazione di tutti i chiusini, boccaporti, botole e caditoie stradali interessati dai lavori, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali.

art. 9 - INTERVENTI SU MARCIAPIEDI CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE (CONGLOMERATO BITUMINOSO, CUBETTI DI PORFIDO, MASSELLI DI CEMENTO, ECC.)

1) gli interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) taglio della pavimentazione eseguito con macchina a lama rotante o rimozione a mano degli elementi lapidei o di cemento.

b) demolizione dell'eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.

c) allettamento, rinfiacco e copertura delle condotte eseguito con sabbia di fiume o con bauletto di calcestruzzo cementizio; tale copertura dovrà avere uno spessore minimo di 15 cm. a partire dalla generatrice superiore del tubo.

d) riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con "inerte naturale stabilizzato granulometricamente", di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte (per strati, bagnato e costipato a rifiuto) fino a 10-30 cm. dal piano stradale finito (a seconda del tipo di pavimentazione da realizzare successivamente).

e) ripristino a regola d'arte della pavimentazione [si farà riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 7 comma 1 lettera (f) e comma 2 per le pavimentazioni in materiale bituminoso, ovvero all'art. 8 comma 1 lettera (f) per le pavimentazioni in materiale lapideo/masselli autobloccanti.

art. 10 - INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE OD ARBUSTIVE

Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi su banchine alberate od in prossimità di essenze arboree od arbustive di proprietà pubblica dovranno essere adottate particolari cautele per non danneggiare né gli apparati radicali, né la parte fuori terra delle piante.

art. 11 - ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) Nell'esecuzione di tutti i lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati, salvo essere provvisti di pattini gommati ovvero di cingoli in gomma.
- 2) Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate ad una profondità conforme alle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento, nonché dalle norme tecniche vigenti (p. es. norme C. E. I.).
- 3) Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni fornite dai gestori dei sottoservizi.
- 4) Al termine dei lavori e comunque alla fine di ogni giornata lavorativa dovrà essere effettuata un'accurata pulizia della zona dei lavori e di tutte le aree che sono state oggetto del lavoro.
- 5) Nel caso di allacciamento alla fognatura comunale si dovrà tenere conto che tutti i pozzetti, fosse settiche, ecc. dovranno essere posizionati all'interno della proprietà privata ed alla distanza prescritta dalle norme vigenti.

TITOLO III - CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI

art. 12 – COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE O FIDEIUSSIONE

- 1) A garanzia della corretta esecuzione dei lavori nonché del ripristino della sede stradale/area pubblica, il Richiedente, all'atto della domanda, dovrà prestare idonea cauzione mediante versamento della somma alla Tesoreria Comunale, in misura pari a **€ 100,00 al mq. di scavo con un minimo di € 500,00.**

In alternativa al versamento presso la Tesoreria, il Richiedente potrà produrre una fideiussione bancaria o assicurativa.

Le aziende erogatrici di pubblici servizi possono prestare la cauzione di cui sopra mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa **“a prima richiesta”** di validità annuale, da rinnovarsi di anno in anno, per l'importo di € 2.000,00. Nel caso di incameramento, durante l'anno, di una quota della cauzione prestata, dovrà provvedersi alla ricostituzione della stessa nell'importo originario di € 2.000,00.

- 2) Nel caso in cui gli uffici preposti, in fase di sopralluogo, verifichino che la dichiarazione della metratura dello scavo è errata, il Richiedente dovrà pagare una sanzione di € 100,00 per ogni metro quadro di scavo in più riscontrato. L'importo sarà trattenuto dalla cauzione.
- 3) Non sono soggette a deposito cauzionale le ditte direttamente incaricate dall'Unione o dai Comuni per l'esecuzione di lavori per conto degli Enti stessi, salvo quanto richiesto dal D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. “Codice dei contratti pubblici”.

art. 13 – INCAMERAMENTO/ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE O SUO SVINCOLO

- 1) Qualora il Richiedente non si attenesse alle norme di cui al presente Regolamento, con particolare riferimento ai ripristini delle aree interessate dai lavori (mancato ripristino entro sei mesi dalla fine dei lavori, ovvero ripristino effettuato non a regola d'arte), la cauzione di cui all'art. 12 verrà incamerata/escussa (totalmente o parzialmente) dal Comune, che provvederà a sua cura ad eseguire i lavori di ripristino.
- 2) A seguito dei lavori di ripristino definitivo, il Richiedente comunicherà al Comune l'avvenuta esecuzione degli stessi e l'Ente provvederà allo svincolo della cauzione, previo

sopralluogo dell'Ufficio tecnico (da effettuarsi dopo sei mesi dalla fine lavori) per la verifica della correttezza dell'intervento.

art. 14 – STRADE ED AREE PUBBLICHE NON DI PROPRIETÀ COMUNALI

In caso di lavori su strade ed aree pubbliche non comunali (p. es. strade provinciali) il Richiedente, oltre all'autorizzazione del Comune di cui al presente Regolamento, dovrà essere altresì autorizzato dall'Ente proprietario della strada. In tal caso si prescinde dalla costituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 12 e 13, in quanto sarà cura dell'Ente proprietario richiedere eventuali cauzioni, secondo i propri regolamenti.